



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095 7410717

C.F. 00453970873

Provincia di Catania
SETTORE URBANISTICA
SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 120 Reg. Gen. Ord.

DEL 22 OTT. 2015

e n° 05 Urb.ca

DEL 22 OTT. 2015

Oggetto: **INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE, SOSPENSIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA** (art. 31 D.P.R. 06/06/2001 N°380 ex art. 7 L. 28/02/1985 n. 47).

PROPRIETARI RESPONSABILI DELL'ABUSO

Sigg.

- **CONSOLI ROSARIO** nato a Catania il 03/02/1951 – C.F.: CNS RSR 51B03 C351H
- **AULINO GAETANA FRANCESCA** nata a Catania il 02/04/1957, cod. fisc.: LNA GNF 57D42 C351V, quali comproprietari, entrambi residente a San Giovanni la Punta (CT) in Via Salina n°5,

UBICAZIONE OPERE ABUSIVE:

VIA SALINA NN. 5 -7

ASSUNTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

DIRETTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

IL DIRIGENTE SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Vista la domanda di condono edilizio, ai sensi della L.N. 724/94, prot. gen. n°6133 del 01/03/1995 ns. rif. 607, presentata a nome **CONSOLI Rosario**, in qualità di richiedente, nato a Catania il 03/02/1951 – C.F.: CNS RSR 51B03 C351H e residente a San Giovanni La Punta, in **Via Salina n°5**, interessato alla definizione agevolata di abusi edilizi ai sensi e per gli effetti della Legge 724/94, eseguiti in questa **Via Alessandria S.N.C., oggi Via Salina N°5 - 7 - piano terra**, consistenti nella realizzazione di: *“una costruzione a piano terra destinata a laboratorio artigianale con ufficio e servizi, di un piano primo destinato a civile abitazione, nonché di altro manufatto a piano terra destinato a legnaia. La pratica in questione riguarda un ulteriore fabbricato costruito in aderenza, in ampliamento del preesistente piano terra porzione lato nord”*, riportata in catasto al foglio 2 particella 84 sub. 5 (limitatamente alla porzione in aderenza al preesistente piano terra sul lato nord);

Vista la relazione istruttoria prot. n°516/UT del 16/04/2015, dove si evince che dall'esame del fascicolo e più precisamente dal verbale di accertamento, prot. n°208/S.T./P.M. del 03/06/1994, effettuato in data 26/05/1994, da personale appartenente al locale Comando di Polizia Municipale, è stato possibile rilevare che il piano terra, limitatamente all'ulteriore fabbricato a piano terra costruito in aderenza al preesistente piano terra lato nord, risulta costituito delle sole strutture in c.a. (fondazioni, pilastri, travi e solaio), mancante delle tamponature esterne;

Vista l'ordinanza della Commissione Straordinaria n°91/94 Reg. Gen. Ordd. del 04/07/1994, notificata in data 06/07/1994, emessa a seguito del verbale n°208/S.T./P.M. del 03/06/1994, del locale Comando di Polizia Municipale, con il quale vengono segnalate le violazioni edilizie di seguito riportate: *“ omissis un ulteriore fabbricato costruito in aderenza al lato N/E omissis”*, oggetto di diniego meglio di seguito riportato;

Visto l'accertamento di inottemperanza alla predetta ordinanza della Commissione Straordinaria, prot. gen. n°30556 del 25/11/1994, notificata il 02/12/1994;

Visto l'art. 31 comma 2 della legge 47/85 e s.m.i., il quale stabilisce che per poter conseguire la concessione edilizia in sanatoria, gli immobili devono essere ultimati per quanto concerne le istanze presentate ai sensi della legge n°47/85 alla data del 30/09/1983, mentre per quelle di cui alla legge n°724/94 entro il 31/12/1993, intendendo per ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente;

Vista la nota prot. gen. n°10451 del 16/04/2015; di comunicazione di avvio del procedimento di diniego;

Visto l'atto di diniego n°20/2015, prot. gen. n°12392 del 05/05/2015, notificato ai predetti sigg. Consoli Rosario ed Aulino Gaetana Francesca, in data 11/05/2015, con il quale veniva denegato il rilascio della concessione edilizia in Sanatoria per le opere abusive meglio in epigrafe descritte, riportate in catasto al foglio 2 particella 84 sub. 5 (limitatamente alla porzione in aderenza sul lato nord del preesistente piano terra) ed ubicate in questa in questa **Via Alessandria S.N.C., oggi Via Salina n°5 - 7 - piano terra**, riferita all'istanza registrata al prot. gen. n°6133 del 01/03/1995, ns. rif. 607, presentata a nome **CONSOLI ROSARIO**, ritenuta ai sensi dell'art.40, comma 1^, L.47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non avevano i requisiti di sanabilità previsti dalla Legge n°47/85 e L.R. n. 37/85 e s.m.i.

Considerato che le suddette opere sono state eseguite abusivamente, in assenza dell'apposita concessione edilizia per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/01 c. 2 ovvero con l'ordine di demolizione delle stesse;

Vista la circoalre dell'ARTA n°3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 31 del DPR n°380/2001, con particolare riguardo alla “sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro” da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente, decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stao dei luoghi;

Visto l'art. 7 della Legge 28/02/85 n° 47 così come sostituito dall'art.31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380;

Visti gli atti d'ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l'edificazione nelle aree interessate da detti lavori;

ORDINA

ai Sig.ri **Consoli Rosario e Aulino Gaetana Francesca**, per come sopra meglio generalizzati, quali proprietari e responsabili dell'abuso, la **SOSPENSIONE** dei lavori e ingiunge la **DEMOLIZIONE**, a loro

cura e spese, delle opere abusive meglio descritte in premessa nonché al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento;

AVVERTE

Che, in caso di accertata inottemperanza al ripristino dei luoghi, dovrà essere pagata:

nelle more della definizione del regolamento tendente a definire l'esatta quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alla predetta circolare ARTA n°3 del 28/05/2015, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima pari ad €. 2.000,00 (euro duemila/00) da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, ovvero versamento IBAN IT0400760116900000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta, entro dieci giorni successivi all'avvenuta decorrenza del termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento.

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme maggiorate con le sanzioni sopra indicate, nonché con le relative spese di istruttoria e segreteria.

AVVERTE

- Che l'accertata inottemperanza, notificata alla ditta interessata, costituirà titolo per la gratuita immissione in possesso delle opere e dell'area di sedime dell'abuso sopra descritto al punto 2, con le modalità e procedure di cui all'art. 7 della legge 47/85, così come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380, al patrimonio indisponibile del Comune di San Giovanni La Punta, che provvederà alla loro demolizione e ripristino dei luoghi con rivalsa delle conseguenti spese a carico della sopra individuata ditta responsabile inadempiente.
- Che, nel caso sia stato effettuato il sequestro penale delle suddette opere abusive, prima di eseguire la demolizione, dovrà provvedersi alla richiesta ed ottenimento del provvedimento di dissequestro da parte del Giudice Penale.

DISPONE

- La presente ordinanza, da registrarsi, numerarsi e collazionarsi, presso la Segreteria Generale, per gli adempimenti previsti dall'art. 7 comma settimo della legge n°47/85, così come sostituito dall'art. 31 comma settimo del D.P.R. 06/06/2001 n°380, il Settore Urbanistica di questo Comune procederà, decorsi i tempi assegnati al recupero delle somme di cui alla sanzione pecuniaria, maggiorata degli interessi maturati per more e ogni altra relativa spesa sostenuta e gravante, nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92.
- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale, la notifica ai responsabili dell'abuso ai sensi dell'art. 6 della legge n°47/85 così come sostituito dall'art. 29 del D.P.R. del 06/06/01 n. 380.
- La trasmissione di copia della presente alla Procura della Repubblica di Catania, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, all'Agenzia delle Entrate di Catania, all'Ufficio del Genio Civile di Catania, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, alle Aziende o Consorzi che erogano servizio idrico quali Sidra S.p.A. ed Acoset S.p.A., all'ENEL Servizio Elettrico, alla TELECOM ITALIA.
- La trasmissione all'Ufficio sanatoria edilizia di questo Ente.
- La trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprassegnato dall'avvenuta notifica ai responsabili.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica della presente.

San Giovanni La Punta, li 22 OTT. 2015

Il Tecnico Istruttore
(Geom. M. Calvagno)



Il Dirigente
(Dott. M. Maccarrone)

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____ Messo
Notificatore, del Comune di San Giovanni la Punta, ho notificato il presente atto al
Sig. _____ in _____
_____, n. _____ consegnandone copia a mani a

San Giovanni la Punta, li _____

Il Messo Notificatore
